

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 363: Esecuzione della dichiarazione fra l'Italia e la Svizzera per l'assicurazione contro la disoccupazione firmata a Roma il 9 febbraio 1927 (G. U. 28 Marzo 1927, n. 72).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il R. decreto 29 marzo 1923, n. 1021, col quale venne resa esecutiva la convenzione internazionale sulla disoccupazione adottata a Washington dalla Conferenza internazionale del lavoro;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per l'economia nazionale e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### *Articolo unico.*

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla dichiarazione fra l'Italia e la Svizzera relativa all'assicurazione contro la disoccupazione, firmata a Roma il 9 febbraio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

## Déclaration entre l'Italie et la Suisse concernant l'assurance contre le chômage.

Le Gouvernement Italien et le Conseil Fédéral Suisse désirant donner effet à l'engagement prévu à l'article 3 de la Convention internationale concernant le chômage, adoptée à Washington par la Conférence Internationale du Travail au cours de sa première session (1919) et ratifiée soit par l'Italie, soit par la Suisse, déclarent d'un commun accord que les ressortissants de chacun des deux Pays travaillant sur le territoire de l'autre y jouiront des mêmes indemnités d'assurance contre le chômage que celles accordées, aux mêmes conditions, aux ressortissants de ce Pays.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Déclaration.

Fait à Rome, en double exemplaire, le neuf février mil neuf cent vingt-sept.

*Pour l'Italie:*  
BENITO MUSSOLINI.

*Pour la Suisse:*  
WAGNIÈRE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per gli affari esteri*  
MUSSOLINI.

### Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78: Concessione di mutui ad aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia (G. U. 11 febbrajo 1927, n. 34).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 luglio 1922, n. 1046;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di ammettere alla concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia Italiana anche le aziende governative;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### ART. 1.

I mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia Italiana di cui alla legge 24 luglio 1922, n. 1046, possono essere concessi, oltre che a società civili e commerciali italiane ed a privati cittadini o sudditi italiani, anche ad aziende governative.

## ART. 2.

La erogazione dei mutui concessi alle aziende governative sarà fatta secondo le norme del regolamento approvato col R. decreto 30 luglio 1922, n. 1088, in quanto applicabili.

Al Ministero delle colonie compete accertarsi dell'effettivo impiego delle somme mutate agli scopi pei quali sono state concesse, nonchè del regolare versamento delle rate di ammortamento comprensive del capitale e dei relativi interessi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

**Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401: Ordinamento del Ministero delle corporazioni** (*G. U. 4 aprile 1927, n. 78*).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decreto e decretiamo:

## ART. 1.

Il Ministero delle corporazioni ha due Direzioni generali, una per le corporazioni e l'altra per le associazioni professionali.

Gli organi collegiali esistenti presso il Ministero delle corporazioni sono:

il Consiglio nazionale delle corporazioni, istituito con Regio decreto 2 luglio 1926, n. 1131;

le Corporazioni, da istituirsi con decreto Ministeriale a termini dell'art. 42 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Con decreto del Ministro per le corporazioni potranno essere istituite Commissioni consultive speciali permanenti per lo studio di determinati problemi nonchè per la pubblicazione di riviste e altri periodici che trattino questioni connesse col compito del Ministero.

#### ART. 2.

La presidenza dei singoli organi corporativi è affidata a cittadini segnalatisi per meriti eminenti nella produzione, nel lavoro e nella direzione di pubblici uffici.

Le funzioni di presidente degli organi corporativi non danno diritto a stipendio o altro assegno fisso, ma solo a indennità e diarie da determinarsi con decreto Ministeriale a termini del seguente art. 4 e da pagarsi sul fondo speciale del Ministero, costituito con i contributi previsti dall'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Le attribuzioni delle Direzioni generali sono stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto cogli altri Ministri interessati.

#### ART. 3.

In ogni Provincia i servizi attinenti al Ministero delle corporazioni sono affidati ad un funzionario della Prefettura o degli uffici dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

Detto funzionario, oltre ad attendere alle sue ordinarie mansioni, coadiuva il Prefetto nelle funzioni a questo demandate dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal regolamento legislativo approvato con Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130; provvede al funzionamento degli uffici locali degli organi corporativi previsti dall'art. 43 del R. decreto 1° luglio 1926; riceve e conserva gli atti relativi ai contratti collettivi di lavoro e alle norme a questi assimilate, che a termini dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926 debbono depositarsi presso la locale Prefettura, e ne autorizza la pubblicazione.

Detto funzionario fa parte di diritto della Giunta provinciale amministrativa quando funziona come organo di tutela delle Associazioni sindacali e del Consiglio provinciale dell'economia.

Per tutto quanto riguarda la gente di mare e i lavoratori dei porti, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal comandante del Compartimento marittimo.

Il predetto funzionario dipende dal Prefetto della Provincia e corrisponde col Ministero delle corporazioni per il tramite di questo.

## ART. 4.

Sono a carico del bilancio generale dello Stato le spese per il personale, i locali ed i mobili occorrenti al funzionamento di tutti gli uffici del Ministero delle corporazioni e degli organi corporativi.

Le spese occorrenti per le indennità, le diarie e altre competenze spettanti ai membri del Consiglio nazionale delle corporazioni, ai presidenti e ai membri dei Consigli delle corporazioni, tanto centrali quanto locali, e delle altre Commissioni funzionanti presso il Ministero delle corporazioni, e quelle occorrenti per gli altri fini assegnati dalla legge 3 aprile 1926 e dal relativo regolamento legislativo, nonchè dal R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, al Ministero delle corporazioni, sono a carico del fondo speciale costituito dalle quote devolute allo Stato sui contributi sindacali a termini dell'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

La gestione del fondo predetto è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Le indennità, diarie, e altre competenze previste dal presente articolo, sono stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

## ART. 5.

Con R. decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri, saranno approvati i ruoli organici del personale degli uffici del Ministero delle corporazioni e le norme per le ammissioni e le promozioni, e saranno determinati i posti da aggiungere ai ruoli del personale della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero stesso ai termini delle vigenti disposizioni.

Lo stato e il trattamento del personale saranno regolati dalle norme sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato. La disposizione di cui all'art. 3, comma terzo, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, è estesa al personale addetto al Gabinetto del Ministero delle corporazioni per il primo triennio dall'entrata in vigore del R. decreto di cui nel primo comma del presente articolo.

Ai funzionari e agli impiegati del Ministero delle corporazioni è fatto divieto di associarsi sotto pena delle sanzioni comminate dall'art. 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

## ART. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

## ATTI PARLAMENTARI

CAMERA DEI DEPUTATI - LEGISLATURA XXVII - SESSIONE 1924-26

**Relazione del Ministro delle Finanze sul disegno di legge:  
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari  
esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al  
30 giugno 1928 (Fondo per l'emigrazione).**

## NOTA PRELIMINARE.

Le previsioni del Fondo dell'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1927-28, di cui alle unite tabelle, sono state accuratamente valutate tenendo conto anche dei risultati degli esercizi precedenti e delle provvidenze, in corso di attuazione, per la più efficace assistenza dei nostri emigranti.

Esse determinano entrate effettive per un totale di 19,937,500 lire contro spese effettive per lire 19,532,500, donde un avanzo effettivo di lire 405,000.

Le entrate per movimento di capitali, nell'importo di lire 10,017,550, superano, per lire 15,000, le uscite della stessa categoria, le quali ascendono al minore importo di lire 10,002,550. Tale supero, aggiunto all'avanzo effettivo predetto, raggiunge le lire 420,000 la quale somma viene iscritta, ad appositi capitoli, per costituire il fondo di riserva per le spese imprevedute e quello per le spese obbligatorie e d'ordine.

\* \* \*

Per quanto in ispecie si riferisce alle entrate, le previsioni del 1927-28 segnano, rispetto all'esercizio 1926-27, un aumento di lire 3,850,000 nelle entrate effettive, ordinarie e straordinarie, ed un aumento, di lire 10 milioni, nel movimento dei capitali.

Nelle note apposte ai singoli capitoli è data ragione delle variazioni da cui risultano gli aumenti globali predetti: tuttavia non è superfluo accennare, qui, alle cause che le determinano.

Aumentano, anzitutto, i contributi a carico dei vettori, per i quali è previsto un maggiore introito di lire 2,300,000, dovute, per lire 800,000, alle tasse d'imbarco, in corrispondenza degli accertamenti verificatisi negli esercizi precedenti, e, per lire 1,500,000, alla tassa di ritorno degli emigrati. Questa tassa è stata finora applicata in casi limitatissimi, ma, poichè maggiori compiti debbono essere assolti per l'assistenza e tutela dei nostri emigranti, principale fra essi la costruzione dei ricoveri nei porti d'imbarco e nei

più importanti posti di transito e di confine, con decreto in corso, si disciplina l'applicazione della tassa stessa in modo normale ed uniforme, onde la maggiore somma prevista sarà facilmente realizzabile.

Un nuovo provento, di lire 1,200,000, viene iscritto nella previsione 1927-28, in relazione all'ordinamento definitivo dato ai sorveglianti, con funzioni di agenti di polizia giudiziaria, per quanto si attiene al servizio emigrazione. A tali sorveglianti è assegnato il compito di coadiuvare la polizia ordinaria, nei porti, sui treni e nelle stazioni di frontiera, per l'assistenza degli emigranti, vigilando, altresì, perchè sieno eliminati i pericoli cui possono trovarsi esposti gli emigranti stessi. Data la difficoltà di valersi, come pel passato, di agenti della forza pubblica, i quali debbono attendere ai servizi di proprio istituto, da due anni era stato istituito il personale dei sorveglianti, che funzionava a spese dei vettori: un recente decreto ha dato, a questo personale, assetto definitivo, lasciando le spese relative a carico delle compagnie vettrici, ma disponendo, con l'articolo 110, capoverso, del Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395, che la relativa contabilità sia conglobata nel Fondo dell'emigrazione e sottoposta ai necessari controlli. Pertanto, nello stato di previsione dell'entrata, si è stanziata la detta somma di lire 1,200,000, pari a quella assegnata alla spesa e che, presumibilmente, verrà erogata per i bisogni del servizio.

Nella categoria « Movimento di capitali », gli aumenti corrispondono ai maggiori stanziamenti proposti, nella parte passiva della stessa categoria, per l'attuazione di provvedimenti che, in definitiva, non portano alterazione alla consistenza patrimoniale del Fondo per l'emigrazione, ma costituiranno certamente un proficuo investimento di capitali.

Il primo di essi riguarda la erezione dei ricoveri per emigranti, per la quale è stata stanziata la somma di lire 8,000,000, da erogarsi, durante il corso dell'esercizio finanziario, allo scopo di proseguire le costruzioni, in modo organico, secondo il piano approvato dal Capo del Governo e dall'onorevole Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione. In corrispondenza di questa spesa trovasi lo stanziamento del capitolo n. 25 dell'entrata « Alienazione di titoli ».

L'altro provvedimento riguarda le anticipazioni da farsi alla Società cooperativa edilizia « Aurelia », autorizzate fino al limite massimo di lire 6,000,000, con Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1540. La somma iscritta, nell'esercizio 1927-28, al capitolo n. 67 della spesa, è di lire 2,000,000, ed, in relazione è proposto lo stanziamento del capitolo n. 28, dell'entrata, « Prelevamenti dalle somme disponibili per investimenti permanenti o dal fondo di cassa », e ciò in conformità di quanto è stabilito dall'articolo 1° del citato decreto. È opportuno aggiungere che il fondo di cassa presenta sempre un largo margine di disponibilità per la eliminazione di residui passivi.

\* \* \*

Nei riguardi della spesa, gli aumenti proposti ammontano a 3,550,000 lire, nella parte ordinaria, a lire 360,800 nella parte straordinaria, ed a lire 9,939,200 nella categoria del « Movimento dei capitali ». Per la parte ordinaria, gli aumenti che si riferiscono ai capitoli delle spese generali e delle spese per la diffusione di notizie utili agli emigranti, rispecchiano assolute necessità di servizio e dipendono, in gran parte, dall'aumentato costo degli oggetti di consumo e della pubblicità. È anche da notare l'aumento, di lire 165,000, proposto al capitolo n. 1, riguardante le spese di personale, sia per comprendervi il pagamento degli emolumenti ai funzionari di altre Amministrazioni, in servizio presso il Commissariato, sia per la necessità di procedere alle nomine per le quali sono in corso regolari concorsi.

In seguito al decreto ministeriale 12 settembre 1926, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre successivo, che conferisce al Fondo pensioni degli impiegati del Commissariato Generale dell'emigrazione anche le attribuzioni che ha l'Opera di previdenza nei riguardi dei personali civili e militari dello Stato, si è ritenuto opportuno aumentare il contributo del Commissariato a favore del Fondo predetto, affinché esso sia in grado di assolvere i compiti di beneficenza assegnati alla predetta Opera di previdenza. Parimenti, appare opportuno un aumento degli stanziamenti per le retribuzioni al personale straordinario in servizio presso il Commissariato e gli uffici dipendenti, — che costituisce più dei due terzi degli impiegati del Commissariato — dovendo, le retribuzioni stesse, essere regolate secondo le nuove norme stabilite dal Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395, in esecuzione dell'articolo 21 del Regio decreto 15 novembre 1925, n. 2046.

Nelle spese relative all'assistenza degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo, è istituito il nuovo capitolo (n. 23) per il servizio di sorveglianza della emigrazione, del quale si è fatto già cenno. Si è poi diminuito di lire 200,000 lo stanziamento relativo alle scuole speciali per emigranti, disponendo della relativa somma a favore dei capitoli che si riferiscono all'assistenza e protezione degli emigranti all'estero, per l'importo complessivo di lire 1,300,000, in relazione all'incremento ed all'importanza assunta dai servizi intesi alla più efficace tutela dei nostri connazionali, ed a facilitarne, nel miglior modo possibile, il collocamento.

Nelle spese straordinarie è da rilevare l'aumento di lire 850,000, al capitolo n. 60, per differenza, cambio sulle spese all'estero, essendo risultato insufficiente lo stanziamento iniziale dei bilanci degli esercizi decorsi. Si sono anche proposti: l'aumento di lire 50,000, al capitolo n. 57, relativo alle indennità di caro-viveri, per raggugliare

lo stanziamento alla situazione di fatto del personale, e, di lire 60,800, al capitolo n. 61, che viene limitato alle sole spese riguardanti la requisizione di alberghi ed altri locali per l'esercizio di ricoveri ad uso degli emigranti. Si propone, invece, la diminuzione di lire 600,000 al capitolo n. 62, riguardante le spese per la stampa dei passaporti e per le buste di custodia, possedendo già, l'Amministrazione, una abbondante scorta di dette buste.

Nella categoria del « Movimento dei capitali » figurano i nuovi capitoli: n. 66, per l'acquisto di aree ed altre spese relative alla erezione dei ricoveri per emigranti, e n. 67, per somme da anticipare alla Società cooperativa edilizia « Aurelia ». Le assegnazioni proposte in questi due capitoli corrispondono agli stanziamenti inseriti nella parte attiva della categoria « Movimento di capitali ».

I risultati del bilancio, secondo le tabelle annesse, si riassumono come appresso:

*Entrata:*

Entrate effettive . . . . .	L.	19,937,500
Movimento di capitali . . . . .	»	10,017,550
		<hr/>
Totale . . . . .	L.	29,955,050
		<hr/> <hr/>

*Spesa:*

Spese effettive . . . . .	L.	19,532,500
Movimento di capitali . . . . .	»	10,002,550
Fondi di riserva . . . . .	»	420,000
		<hr/>
Totale . . . . .	L.	29,955,050
		<hr/> <hr/>

Il bilancio si chiude, pertanto, in perfetto pareggio.

**Relazione della Giunta Generale del Bilancio (on. Andrea Torre) sulla gestione del « Fondo per l'emigrazione » per l'esercizio 1927-28.**

In appendice al bilancio degli esteri si trovano le previsioni per l'entrata e per la spesa del Fondo per la emigrazione, trasformato ora da bilancio autonomo in una semplice gestione separata nel bilancio del Ministero degli affari esteri, del quale bilancio è perciò parte integrante. Fra le dieci gestioni presentate in appendice ai bilanci dei vari Dicasteri, quella del Fondo per l'emigrazione prende posto, dal punto di vista della importanza finanziaria, fra le ultime. Vengono dopo soltanto le tre gestioni minori annesse al bilancio della giustizia e affari di culto.

Ecco l'elenco delle gestioni autonome:

1 <sup>o</sup> ) <i>Azienda autonoma delle poste e telegrafi</i> (Appendice n. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni)	L.	1.031.581.200,—
2 <sup>o</sup> ) <i>Azienda di Stato per i servizi telefonici</i> (Appendice n. 2 dello stato di previsione predetto)	»	204.786.755,76
3 <sup>o</sup> ) <i>Ferrovie dello Stato</i> (Appendice n. 3 dello stato di previsione predetto)	»	13.834.679.000,—
4 <sup>o</sup> ) <i>Fondo per il culto</i> (Appendice n. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto)	»	107.336.510,—
5 <sup>o</sup> ) <i>Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma</i> (Appendice n. 2 dello stato di previsione predetto)	»	2.921.100,—
6 <sup>o</sup> ) <i>Economiati generali dei benefici vacanti</i> (Appendice n. 3 allo stato di previsione predetto)	»	14.805.397,62
7 <sup>o</sup> ) <i>Archivi notarili del Regno</i> (Appendice n. 4 dello stato di previsione predetto)	»	11.226.550,—
8 <sup>o</sup> ) <i>Ferrovie della Tripolitania</i> (Appendice al bilancio della Tripolitania)	»	4.190.000,—
<i>Ferrovie della Cirenaica</i> (Appendice al bilancio della Cirenaica)	»	3.980.000,—
<i>Ferrovie dell'Eritrea</i> (Appendice al bilancio dell'Eritrea)	»	6.090.000,—
<i>Ferrovie della Somalia</i> (Appendice al bilancio della Somalia)	»	1.930.000,—
9 <sup>o</sup> ) <i>Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza</i> (Appendice allo Stato di previsione della spesa al Ministero delle finanze)	»	52.460.037,50
10 <sup>o</sup> ) <i>Azienda del Demanio forestale</i> (Appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale)	»	33.444.944,30

La gestione del fondo dell'emigrazione è molto importante per i riflessi che ha con la politica estera in generale e con le condizioni del mercato del lavoro nell'interno del Regno: ciò che spiega l'interesse col quale il Paese segue e si appassiona a tutto quanto concerne le questioni emigratorie.

#### I. — LE PREVISIONI DI BILANCIO.

Le previsioni di bilancio per l'esercizio 1926-27 sono in relazione con una più efficace assistenza ai nostri emigranti.

Le entrate effettive in lire 19.937.500 in confronto alle spese effettive in lire 19 milioni e 532.500, danno un avanzo effettivo di lire 405.000.

Perduta l'autonomia finanziaria ed amministrativa che la legge del 1901 aveva dato al Fondo dell'emigrazione, il bilancio speciale dei servizi dell'emigrazione non rappresenta oggi se non un modo tecnico-finanziario per mantenere una correlazione fra le spese dei servizi dell'emigrazione ed il gettito di tasse speciali gravanti sugli emigranti. In sostanza con tale procedimento si realizza praticamente questo concetto: che le spese dei servizi speciali di tutela e di assistenza agli emigranti sono sostenute dagli stessi emigranti, sotto forma di tasse speciali a ciò specificamente destinate. D'altra parte, questa unità finanziaria della entrata e della spesa dei servizi della emigrazione non toglie che il bilancio del Fondo dell'emigrazione sia una parte del bilancio dello Stato e che esso sia sottoposto, a differenza di alcune Aziende di Stato autonome, ai controlli preventivi e consuntivi secondo le norme generali della contabilità dello Stato, *nessuno escluso ed eccettuato*.

Essendo i servizi di tutela e di assistenza agli emigranti una funzione dello Stato, nulla di certo teoricamente si opporrebbe a che le spese per tali servizi figurassero come speciali capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri. Si deve, però, considerare che se si volesse abbandonare il sistema del bilancio speciale dell'entrata e della spesa dell'emigrazione, si presenterebbero alcune questioni di notevole importanza. A primo aspetto, sembra questione puramente formale che le spese per i servizi dell'emigrazione figurino in uno stato di previsione che è aggiunto in appendice a quello del Ministero degli affari esteri o che invece vengano comprese, in forma di speciali capitoli, nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero. Ma, quando si considerano i proventi che costituiscono la parte attiva del bilancio del Fondo della emigrazione, si vede che non è più una pura questione formale quella di mantenere separata l'entrata del Fondo dell'emigrazione, viceversa di conglobarla nell'entrata generale dello Stato. L'entrata del bilancio del Fondo dell'emigrazione è rappresentata, nella sua parte più cospicua, del gettito di tasse speciali, che per la loro stessa natura tributaria ed economica implicano necessariamente una destinazione specifica, e cioè quella di essere devolute integralmente per le spese dei servizi dell'emigrazione. Tali tasse, così come sono istituite dalla legge vigente, hanno sostanzialmente il carattere di *contributi* obbligatoriamente imposti agli emigranti per i servizi di tutela e di assistenza degli emigranti stessi. Che abbiano, fundamentalmente, tale carattere di contributi per una destinazione specifica risulta anche dal fatto che essi sono variabili di tempo in tempo per semplice decreto Reale, in modo da essere adeguate al variare delle esigenze finanziarie dei servizi dell'emigrazione. La soppressione

del bilancio speciale dell'emigrazione, quindi, non potrebbe limitarsi ad una questione di forma, ma esigerebbe una revisione della vigente legge sull'emigrazione per ciò che concerne le tasse speciali da essa istituite come tasse gravanti sugli emigranti. Abbandonandosi il sistema attuale, lo Stato dovrebbe provvedere alle spese dei servizi dell'emigrazione, di cui certo non potrebbe diminuire l'efficienza, come provvede per gli altri servizi in base alle entrate derivanti dai tributi generali.

Inoltre, qualora si credesse conveniente di sopprimere il bilancio speciale dei servizi dell'emigrazione, si dovrebbe provvedere a determinare le sorti del patrimonio attuale del Fondo dell'emigrazione. Questo patrimonio si è costituito senza alcun concorso dello Stato ed è il risultato di economie realizzate anno per anno, nel corso di venticinque anni, sulle tasse speciali pagate dagli emigranti. Sembra equo perciò che esso sia conservato alla destinazione per la quale si è costituito, e cioè debba essere impiegato esclusivamente a vantaggio dell'assistenza agli emigranti. Non pare giusto che lo Stato, qualora si procedesse ad una diversa sistemazione finanziaria dei servizi dell'emigrazione potesse incamerare, quel patrimonio e sottrarlo ai fini specifici, ai quali lo ha destinato la legge sotto l'impero della quale si è formato. Un provvedimento sarebbe evidentemente necessario, in tale ipotesi, per garantire, con una forma giuridica appropriata, la destinazione speciale di quel patrimonio a favore dell'assistenza degli emigranti.

Le entrate per movimento di capitali in lire 10.017.500, contro le uscite della stessa categoria in lire 10.002.550, danno un avanzo di lire 15.000.

L'avanzo complessivo di lire 420.000, iscritto negli appositi capitoli, viene a costituire il Fondo di riserva per le spese imprevedute, obbligatorie e d'ordine.

Da un confronto tra la previsione della entrata dell'esercizio 1927-28 e quella dell'esercizio 1926-27, emerge un aumento di lire 3.850.000 nelle entrate effettive, ordinarie e straordinarie, e di lire 10.000.000 nelle entrate per movimento di capitali.

I risultati del bilancio si riassumono quindi come appresso:

*Entrata:*

Entrate effettive . . . . .	L.	19.937.500	
Movimento di capitali . . . . .	»	10.017.500	
			L. 29,955,050

*Spesa:*

Spese effettive . . . . .	L.	19.532.500	
Movimento di capitali . . . . .	»	10.017.550	
Fondi di riserva . . . . .	»	420.000	
			L. 29.955.050

Il bilancio si chiude in perfetto pareggio; e consentirà all'Amministrazione di poter svolgere un programma molto accurato per l'assistenza degli emigranti tanto all'interno quanto all'estero. A questo proposito non è inopportuno ricordare che tutte le spese per l'emigrazione sono sostenute dalla gestione passiva del Fondo e che perciò nessun altro aggravio si ripercuote sui bilanci degli altri Ministeri.

La legge del 1901 ha posto, infatti, come base della sua costruzione, che tutti i servizi attinenti all'emigrazione venissero delegati a un organo unico di coordinamento e di concentrazione che fu denominato Commissariato generale. Ne derivò la conseguenza che tutte le spese relative furono anch'esse concentrate nella gestione passiva del Fondo che, a sua volta, è alimentata esclusivamente dai proventi derivanti dal fenomeno emigratorio.

Esaminiamo alcuni gruppi di queste spese e mettiamoli in rapporto con l'attività cui esse provvedono.

## II. — PREPARAZIONE E ASSISTENZA DEGLI EMIGRANTI ALL'INTERNO.

Questa prima branca dei servizi del Commissariato dell'emigrazione è in pieno assetto e risponde sempre meglio allo scopo di offrire una emigrazione di qualità, ben preparata, ed efficacemente assistita.

### 1º) *Corsi professionali per emigranti.*

È noto che uno dei principi della nostra politica emigratoria è la preparazione professionale e la specializzazione tecnica dei nostri lavoratori, allo scopo di rendere sempre più ricercata all'estero e meglio retribuita la loro opera.

A questo fine si è sempre avuto di mira di distribuire i corsi professionali nelle varie regioni d'Italia, tenendo conto delle particolari attitudini dei nostri operai e procurando di sviluppare il sentimento artistico, ispirandolo, in quanto possibile, alle tradizioni locali.

I felici risultati ottenuti negli ultimi anni hanno incoraggiato la Amministrazione ad ampliare sempre più il suo programma in questo campo e a meglio adattarlo alle mutevoli esigenze dei mercati esteri di lavoro.

Durante l'esercizio finanziario 1925-26, i corsi professionali istituiti in tutto il Regno furono 319, dei quali meno pochi che per sopravvenute circostanze dovettero chiudersi, tutti gli altri ebbero completo svolgimento.

Ed è in via di attuazione il nuovo programma per l'anno 1926-27 che, oltre i consueti numerosi corsi per cementisti, per orticoltori e frutticultori, per bachicultori, per carpentieri, per montatori elettricisti, per mosaicisti, per minatori, per l'assistenza igienico-sani-

taria, avrà corsi per decoratori e per tinteggiatori e verniciatori di legno, una nuova specialità che ha dato inattesi risultati.

Quest'anno si inizierà un esperimento nuovo, quello cioè, di completare i corsi professionali con laboratori-scuola e con piccole aziende modello, che metteranno gli allievi sul terreno della produzione diretta e della assunzione di lavori in proprio, che segna un ulteriore passo dalla valorizzazione degli emigranti alla loro indipendenza economica. Si vengono altresì costituendo schiere di ottime maestranze, che contribuiranno a rinverdire la gloriosa tradizione dell'artigianato italiano.

Il Commissariato pone per tal via una nuova base più avanzata e proficua della sua azione, favorendo la formazione non più di soli operai, ma di esperte e scelte maestranze che, uscite dalle nostre scuole professionali, daranno all'estero prova sempre più chiara della capacità tecnica e del senso artistico della nostra mano d'opera; e di più esse saranno educate alla organizzazione amministrativa dell'azienda, alla possibilità di assumere un giorno per proprio conto, con piena conoscenza, l'iniziativa e la direzione.

La linea che si intende seguire nei nuovi corsi per il conseguimento degli scopi così delineati, si fonda su due principi: 1°) qualità più che quantità; 2°) sviluppo completo del ciclo economico professionale dei corsi.

Le spese sostenute dal fondo dell'emigrazione per questo utilissimo servizio non possono dirsi eccessive. Durante l'esercizio finanziario 1925-26, le spese per i corsi professionali si aggirarono intorno alle 800.000 lire. Nell'esercizio in corso saranno anche inferiori, non raggiungeranno le 700.000 lire, malgrado i nuovi laboratori-scuole, dai quali si ricaverà un reddito in manufatti.

Queste spese per la preparazione professionale dei candidati all'espatrio, sono giustificate dallo scopo, che pienamente raggiungono, di offrire all'estero maestranze qualificate, moralmente fiere di una superiore capacità tecnica e meglio retribuite.

### 2°) *Case degli emigranti.*

Altro stanziamento cospicuo del bilancio in esame è quello destinato all'assetto di un altro fra i compiti più importanti dei servizi statali dell'emigrazione.

Nell'intendimento di dare il maggiore sviluppo ai ricoveri per emigranti, secondo il programma approvato dal Capo del Governo e dalla Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione, si è dato inizio sin dall'esercizio 1924-25, all'accantonamento nel proprio bilancio dei fondi necessari per la costruzione dei ricoveri.

Infatti nell'esercizio predetto venne stanziata la somma di 2.300.000 lire, delle quali furono erogate lire 949.333,35 per l'acqui-

sto di un terreno e di alcuni edifici in Napoli, destinati a una nuova Casa degli emigranti, altre lire 200.000 furono erogate per spese relative alla predetta Casa, e la rimanente somma di lire 1.150.666,65 è tutt'ora disponibile per le spese dei ricoveri. Nell'esercizio 1925-26 venne stanziata altra notevole somma di lire 2.200.000 allo stesso scopo. Di questa somma furono spese lire 251.617,40 per l'acquisto in Ventimiglia di un ottimo fabbricato, ove già funzionano in modo soddisfacente i servizi dell'emigrazione e trovano assistenza gli emigranti in transito da quella stazione di frontiera. Altra somma di lire 16.000 venne erogata per lavori relativi alla Casa degli emigranti in Napoli, e la rimanente somma di lire 1.852.382,60 è ancora impegnata per l'acquisto di un fabbricato in Genova, secondo le trattative tuttora in corso con quel comune, proprietario dello stabile.

La realizzazione del programma importa però altre maggiori spese, ove si consideri che non solo a Napoli, e Genova, ma anche negli altri porti (Palermo, Messina e Trieste) e nei principali luoghi di frontiera, conviene dare il maggiore impulso alla costruzione dei ricoveri, per rendere completa e generale questa utilissima provvidenza a favore dei nostri emigranti.

E pertanto nel bilancio del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio in corso è stato convenientemente aumentato lo stanziamento di questi capitali, fino alla somma di lire 6.000.000, la quale consentirà di far fronte alle varie spese, che secondo il piano prefisso e le pratiche in corso si prevede abbiano luogo nell'esercizio medesimo.

Intanto si è proceduto all'acquisto pel prezzo di lire 250.000 di un ampio fabbricato in Livorno in località prossima al porto, di proprietà di quell'Amministrazione ospitaliera. Era necessario assicurare a Livorno, divenuto importante luogo d'imbarco per gli emigranti diretti verso la Corsica e verso le regioni meridionali della Francia, il regolare funzionamento dei servizi dell'emigrazione e di assistenza sanitaria agli emigranti.

I lavori di costruzione saranno ancora intensificati nel prossimo esercizio finanziario, che segnerà certamente un gran passo nell'assetto definitivo dei ricoveri: a Bardonecchia come a Ventimiglia ed a Mestre, a Genova, come a Livorno, a Napoli, a Messina e Palermo. Per questo, si è trovato opportuno proporre nell'esercizio 1927-28 un ulteriore aumento dello stanziamento portandolo alla somma di lire 8.000.000 che si ritiene adeguata al bisogno.

Intanto, secondo un programma tracciato negli ultimi anni e inflessibilmente eseguito, nell'attesa di dare agli emigranti asilo e protezione adatti in apposite Case, si è migliorato il loro ricovero in alberghi requisiti e controllati.

A Napoli, l'albergo requisito si è ancora migliorato con nuove costruzioni e più perfezionati assetti: ora esso è capace di 550 letti, possiede bagni, doccie, ed in è piena efficienza. Sotto la continua sor-

veglia del personale dell'emigrazione, furono alloggiati in questo albergo, durante il 1926, 45.253 emigranti, oltre i 4.409 alloggiati nella stazione di bonifica e i 9.451 alloggiati negli alberghi autorizzati. Questi alberghi, collocati nei pressi delle stazioni, sorvegliati continuamente, sono tenuti a non accogliere che i soli emigranti e i parenti che li accompagnano al luogo di imbarco. Nuove miglierie, sempre in Napoli, furono pure apportate alla stazione di bonifica, in Via Garibaldi, che durante l'anno è stata visitata da parecchie personalità del Regno e straniere, le quali tutte ebbero parole di lode e di ammirazione per l'accuratezza del funzionamento e l'efficacia degli impianti sanitari. E furono dati nuovi colpi alle vecchie formazioni parassitarie, sostituendo le così dette guide degli emigranti con appositi agenti dell'emigrazione.

A Genova continua a funzionare la Casa requisita risultante dalla unione dei due alberghi Nizza e Colombo, dove hanno sede i locali per la bonifica, disinfezione e disinfettazione. Anche questo stabilimento, sotto la diretta e continua sorveglianza di un ufficiale medico superiore, ha avuto notevoli miglierie dal punto di vista igienico. Nel 1926 vi furono ospitati 44.179 emigranti.

A Trieste funziona la pensione Cosulich, alla quale pure furono apportate varie miglierie: ed a Palermo e Messina sono autorizzati alcuni alberghi sotto la continua vigilanza dei servizi dell'emigrazione, al ricovero degli emigranti.

Questo servizio di tutela e assistenza agli emigranti nei porti ed alle frontiere per la sua efficienza da tutti apprezzata merita la gratitudine del Paese, che ai figli suoi, specie nell'ora dolorosa del distacco, vuole sia data la prova tangibile della protezione augurale della Patria.

### III. — I SERVIZI DI ASSISTENZA DELL'EMIGRAZIONE ALL'ESTERO.

L'assistenza e la protezione degli emigranti all'estero è perciò stata anch'essa oggetto delle più assidue cure.

Nell'esercizio finanziario 1925-26, i servizi dell'emigrazione all'estero importarono la spesa di lire 2.711.708,94, con una differenza di lire 981.794,69 in più su quella sostenuta nell'esercizio precedente. L'aumento delle spese è in relazione all'incremento assunto dai servizi per assicurare una più efficace assistenza ed un conveniente collocamento dei nostri connazionali emigrati. Si devono anche considerare come spese per l'assistenza all'estero, quantunque compresi sotto il titolo di spese straordinarie, i pagamenti in dipendenza del cambio della valuta estera, che specialmente per alcuni paesi transoceanici sono di notevole entità. I pagamenti per differenza di cambio eseguiti nell'esercizio 1925-26 ammontarono alla somma di lire 3.000.000.

L'assistenza e protezione degli emigranti all'estero si svolge principalmente per mezzo degli uffici di emigrazione già esistenti negli Stati ove sono più numerose le collettività di operai italiani, e cioè negli Stati Uniti d'America, Canada, Brasile, Argentina, Australia, Francia, Svizzera, Germania, Belgio ed altri Paesi. Essa si svolge anche a mezzo di Agenzie consolari sussidiate dal Fondo e da corrispondenti numerosi. Ma, all'infuori della spesa costante di detti uffici, non poche ed importanti missioni vennero affidate ad altri funzionari del Commissariato e a delegati speciali per indagare sulle possibili condizioni di espansione della nostra emigrazione e facilitarne il conveniente collocamento.

Nell'esercizio finanziario 1926-27 si è tenuto debito conto delle maggiori esigenze di servizi dell'emigrazione all'estero, e pertanto sono stati aumentati in adeguata misura gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli del bilancio, le previsioni rettificate dell'esercizio in corso, sotto il titolo delle spese per l'assistenza e protezione degli emigranti all'estero, ammontano a lire 3.370.000, delle quali lire 1.640.378 e centesimi 42 sono state già erogate nei primi sette mesi dell'esercizio.

Lo stanziamento, invece, del capitolo relativo alla differenza di cambio, si è contenuto in una somma alquanto inferiore a quella spesa nell'esercizio 1925-26, e cioè in lire 2.550.000 anzichè lire 3.000.000, dato il miglioramento del corso della valuta italiana in confronto a quello delle valute estere.

Gli elementi su esposti sono serviti di base nel determinare le previsioni per il prossimo esercizio finanziario 1927-28, le quali calcolano in lire 3.720.000 l'ammontare delle spese raggruppate sotto il titolo « Assistenza e protezione degli emigranti all'estero » e in lire 2.000.000 la somma presumibilmente occorrente per il pagamento della differenza cambio sulle valute estere.

Queste maggiori spese per l'assistenza rispondono - come si è accennato - ad un sempre più rinvigorito programma di assistenza e tutela dei nostri emigrati.

Il Governo ha giustamente osservato che ormai l'indirizzo restrizionista della politica dell'immigrazione segna una linea decisa di cui non si può prevedere la fine. In analogia, la politica dell'immigrazione va dovunque intensificandosi ed agguerrendosi, ponendo problemi nuovi, d'indole politica, oltre che economica, nei riguardi del trattamento degli stranieri già immigrati.

La politica dei principali paesi di immigrazione oltre a restringere l'immigrazione degli stranieri, sia ponendo delle limitazioni quantitative, sia subordinando l'ammissione degli immigranti a rigorose misure di controllo e di selezione, indica una maggiore tendenza ad intensificare l'assimilazione degli elementi stranieri. I mezzi, coi quali tale politica si manifesta, variano secondo i diversi paesi di immigrazione, ma sono tutti ordinati al medesimo

scopo. Nei paesi transoceanici non solo il principio del *jus soli*, come criterio per l'attribuzione della cittadinanza, è considerato uno strumento essenziale per la formazione della compagine nazionale, ma si tende a favorire la rapida assimilazione degli immigrati mediante leggi, che ne facilitano la naturalizzazione. Questa tendenza, che è generale nei paesi transoceanici di scarsa popolazione, si delinea in maniera sensibilissima anche in taluni paesi europei, che per condizioni demografiche od economiche devono ricorrere alla immigrazione straniera. Si nota, a questo riguardo, un movimento di riforma delle leggi sulla cittadinanza nel senso di allargare l'applicazione del principio del *jus soli* e di facilitare la naturalizzazione. Particolarmente notevole è questa tendenza in Francia, che ha intrapreso e sta sviluppando una sistematica politica di naturalizzazione.

È questo uno degli aspetti più delicati del contrasto di interessi fra i paesi di emigrazione e quelli di immigrazione.

L'Italia, come paese di emigrazione, ha l'evidente interesse di resistere, per quanto è possibile, alla snazionalizzazione dei suoi emigrati. L'azione intesa a mantenere l'italianità degli emigranti e dei loro figli, se vuol essere realistica, non può peraltro prescindere dal tener conto delle speciali situazioni in cui le leggi dei paesi di immigrazione pongono i nostri connazionali. A questo opportuno senso realistico si è ispirata la legge 25 marzo 1926, n. 551, sulla leva all'estero, che pur attenuando gli obblighi del servizio militare in tempo di pace nei riguardi degli italiani residenti all'estero sono anche cittadini del paese di nascita, avrà l'effetto di rinsaldare, anzichè di diminuire, l'italianità delle nostre colonie d'oltre oceano. A questo riguardo, il Governo nazionale non mancherà di considerare anche la possibilità di stipulare, con i paesi transoceanici, speciali accordi informati a criteri analoghi a quelli di un recente accordo franco-argentino circa l'adempimento degli obblighi militari da parte degli individui nati in uno dei due paesi ed aventi contemporaneamente la cittadinanza dell'uno *jure soli* e dell'altro *jure sanguinis*.

Al medesimo criterio realistico è informato il disegno di legge, già approvato dal Senato, col quale si modifica l'articolo 9 della vigente legge sulla cittadinanza nel senso di facilitare il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'abbiano perduta per effetto dell'acquisto di una cittadinanza straniera.

Occorre far fronte nel miglior modo alle tendenze delle quali si è parlato, adeguando l'opera di assistenza e di protezione dell'emigrante ai nuovi atteggiamenti della politica di immigrazione. Ed è anche indispensabile di dare a quest'opera un ritmo conforme alle nuove caratteristiche della vita nazionale ed una decisa impronta realizzatrice e valorizzatrice del sentimento e della stirpe italiana.

#### IV. — MOVIMENTO DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA NELL'ANNO 1926 E POSSIBILITÀ AVVENIRE.

L'intensificazione dei servizi di assistenza da parte degli organi specifici dell'emigrazione risponde ad una opportunità evidente per più ragioni. Anzitutto, nell'attesa della riforma e dell'ampliamento del servizio consolare, che è nelle cure maggiori del Governo, occorre pure provvedere alla tutela specifica di circa 9 milioni di italiani, in maggior parte lavoratori, che vivono all'estero.

Poi, malgrado la notevole diminuzione rispetto alle grosse correnti emigratorie cui un'Italia ancora economicamente arretrata erasi abituata, si verifica tuttavia un notevole movimento emigratorio.

Il numero complessivo degli emigranti partiti dal Regno nello anno 1926 ascese a 283.442, con una differenza in meno di solo 38.476 rispetto all'anno 1925. Facendo un confronto fra l'emigrazione continentale e la transoceanica, osserviamo che, mentre la prima ha subito una diminuzione (143.230 persone in meno), la seconda è aumentata (4.754 persone in più).

Le regioni che diedero il più alto contributo dell'emigrazione complessiva furono: il Veneto (55.109 emigranti); il Piemonte (31.560); la Lombardia (26.243); seguono la Sicilia (23.252); la Calabria (22.911); la Campania (20.584); la Toscana (17.531); gli Abruzzi e Molise (13.404); l'Emilia (11.233); le Puglie (8.957); la Liguria (5.821); la Venezia Tridentina (4.796); la Basilicata (4.336); il Lazio (3.657); l'Umbria (2.741); la Sardegna (2.161); la Venezia Giulia e Zara (2.147).

Nell'anno 1926 partirono per i paesi transoceanici 119.055 emigranti italiani compresi quelli che si recarono a prendere imbarco in porti esteri.

L'Argentina ha assorbito 60.362 emigranti, cioè oltre la metà; circa un terzo gli Stati Uniti con 36.530; seguono il Brasile con 10.937; l'Australia con 3.832; il Canada con 2.832 e l'Uruguay con 2.817.

Per l'Argentina, l'emigrazione in cifre assolute è aumentata di 9.198 individui; per il Brasile da 8.294 (1925) salì a 10.937; per l'Uruguay da 2.159 a 2.717; per il Canada da 1.587 a 2.830.

Partirono in meno per gli Stati Uniti 5.012 emigranti e per l'Australia 1.439.

Come si vede, l'Argentina costituisce sempre il principale sbocco della nostra emigrazione transoceanica.

Il movimento di rimpatrio da paesi transoceanici fu nel 1926 alquanto inferiore a quello avvenuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'emigrazione per paesi continentali fu nel 1926 di 164.387 persone. Come di consueto, la grande maggioranza dei nostri connazionali si diresse in Francia, che ne accolse 132.668. Si ebbe tuttavia

una diminuzione di partenti (circa 42.000) in confronto del 1925. Seguono a grande distanza la Svizzera con 15.459 (lieve aumento in confronto del 1925); il Belgio e l'Olanda con 3.986; l'Australia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria con 1,586; il Lussemburgo con 1.182; la Gran Bretagna con 1.070.

A differenza di quanto si è verificato per l'emigrazione transoceanica, le regioni settentrionali contribuiscono maggiormente alla emigrazione verso paesi europei e mediterranei.

Avuto riguardo delle professioni esercitate in Patria dagli emigranti continentali, si osserva che per i maschi le categorie più numerose sono quelle dei muratori, manovali, scalpellini, ecc. (21.435); degli addetti all'agricoltura (14.357); dei braccianti, giornalieri, terrazzieri (10.963); degli operai industriali senz'altra specificazione (7.484); degli addetti alle industrie estrattive (3.390). Dopo queste categorie, che prese insieme costituiscono l'82 % del totale, vengono i falegnami ebanisti (2.649); gli addetti alle industrie metallurgiche e meccaniche (2.444); gli addetti a servizi ed esercizi pubblici (1.666); prove della migliorata composizione qualitativa della nostra emigrazione.

La Francia ha assorbito la quasi totalità degli addetti all'agricoltura (16.236 su 18.634) come pure dei braccianti, muratori, manovali, ecc.

Anche gli emigranti rimpatriati da paesi continentali furono in minor numero che nel precedente anno 1925.

### *L'emigrazione verso gli Stati Uniti.*

Nelle difficoltà che si oppongono al pieno sviluppo delle nostre correnti emigratorie, si guarda ancora da troppi all'attitudine degli Stati Uniti.

L'attività parlamentare negli Stati Uniti è stata nello scorso anno particolarmente feconda di proposte ed emendamenti, intesi a modificare la legislazione in vigore per l'ammissione e lo stabilimento degli stranieri negli Stati della Confederazione Nord-Americana. Pochi di essi però miravano ad attenuare le rigorose decisioni restrittive, o aprendo uno spiraglio alle porte sprangate dello *Immigration Act*, in favore delle famiglie degli stranieri passibili di diventare cittadini americani, o proponendo delle facilitazioni a quelle i cui capi hanno fissato da un certo tempo la loro residenza negli Stati Uniti con l'intenzione di renderla definitiva.

A questi isolati tentativi di più umana liberalità, l'avversa tendenza ha contrapposto una fitta rete di proposte, emendamenti e progetti, mirando a chiudere maggiormente le porte allo straniero e a procedere con la espulsione degli « indesiderabili » ad un rigoroso vaglio del contingente forestiero. Così qualcuno chiese la deportazione degli stranieri che siano restii a diventare cittadini americani;

altri propugnò la necessità di obbligare i non americani ad abiurare la loro origine od a lasciare gli Stati Uniti; altri reclamò nuove restrizioni emigratorie, nonchè la deportazione di alcune categorie di stranieri. E vi fu chi insistette per modifiche anche più restrittive dell'*Immigration Act*.

Fu questa corrente intransigente che paralizzò l'attività di uno dei più strenui difensori del liberismo immigratorio, che già condusse nel 1923 e 1924 la campagna della opposizione al *Johnson Bill*, che sostenne e propugnò il progetto Reed, presentando un emendamento per sostituire sia al censimento del 1890 che al sistema della nazionalità (progetto Reed) il censimento del 1900 con la rata del 2 % (ciò che avrebbe dato all'Italia una quota di 10.315 persone).

Nè miglior fortuna ebbero: un progetto che intendeva ad accordare l'ammissione extra quota alle famiglie degli stranieri legalmente ammessi prima del 1° luglio 1924, ed un altro, l'ultimo della innumerevole sfortunata serie dell'anno, che proponeva l'ammissione *extra contingente* della moglie e dei figli minorenni degli stranieri in possesso della prima carta di cittadinanza americana, sbarcati agli Stati Uniti anteriormente al 1° luglio 1924, nonchè delle donne che hanno perduta la cittadinanza americana in seguito a matrimonio con stranieri.

La Commissione parlamentare, presa fra le proposte di nuove restrizioni e quelle tendenti a modificare in senso liberale la legge sull'immigrazione in vigore, s'è decisa a metterle tutte da parte. Essa invece è stata favorevole al progetto detto *Deportation Bill*, che mira alla deportazione dei marittimi disertori nonchè a quella di certe categorie di stranieri considerati indesiderabili, come coloro che sbarcarono illegalmente in qualsiasi tempo: chi è caduto a carico della pubblica beneficenza: gli ammalati di mente: i condannati per alcuni delitti: i contravventori alla legge sui narcotici e stupefacenti od a quelle sul traffico degli schiavi: colui che aiuti lo sbarco di un immigrante clandestino: le prostitute, gli anarchici, ecc.

Il *Deportation Bill*, dopo varie revisioni, fu finalmente approvato dalla Commissione e fu rinviato davanti alla Camera.

Poichè spesso le notizie sulla presentazione di progetti di legge antirestrizionisti diffondono in Italia illusioni e speranze di attenuazione degli odierni rigori, non è inutile ripetere che la tendenza prevalente è quella di mantenere le attuali restrizioni e, se occorra, di aggiungerne altre, ai fini della doppia protezione, della razza e delle condizioni del lavoro organizzato.

### *L'emigrazione verso l'Australia.*

Venuta meno la possibilità del consueto largo sbocco negli Stati Uniti, si è agitato e si continua ad agitare nella stampa il problema della convenienza, per l'emigrazione italiana, di dirigersi

verso l'Australia. Questa terra, che da tempo accoglie emigranti italiani, è ormai seriamente conosciuta da noi e le sue possibilità immigratorie sono state esaurientemente studiate.

Senza dubbio l'Australia ha in sè risorse magnifiche, la cui messa in valore consentirà di mantenere una popolazione di gran lunga superiore all'odierna. Ma coloro che consigliano l'invio in Australia di forti contingenti di emigranti, non tengono certo conto dell'attitudine del paese che dovrebbero riceverli, timoroso che subitanei incrementi di popolazione si traducano in pregiudizievole squilibri.

L'Australia è un paese in formazione, con tutti i fenomeni che si sono sempre presentati per le terre nuove, e specialmente con l'inevitabile squilibrio che si accompagna sempre ad una laboriosa sistemazione economica sociale; sistemazione che in Australia è assai più laboriosa a cagione della vastità del continente. Pretendere che in queste condizioni di formazione l'Australia possa accogliere considerevoli contingenti di immigranti, vorrebbe dire astrarre dalla adeguata valutazione obbiettiva delle sue odierne possibilità. La Australia ha bisogno certo di gente, ma non è terra d'immigrazione per tutti e vi deve andare chi non si illude sulle difficoltà del tirocinio di pioniere. Tale emigrazione non può essere di tipo comune, ma deve essere il più possibile una emigrazione scelta.

Anche in Australia, d'altra parte, come nell'America del Nord, l'emigrazione straniera incontra ostacoli nelle tendenze protezionistiche, che trovano sostegno nello spirito anglosassone e di difesa nelle Unions.

Se, malgrado le gravi difficoltà che si frappongono agli sviluppi di una forte immigrazione straniera, si è potuta determinare una notevole corrente migratoria dall'Italia, ciò è dovuto alla qualità della nostra emigrazione che ha saputo farsi egregiamente apprezzare anche in quelle regioni ed alle provvide disposizioni degli organi che disciplinano e tutelano la nostra emigrazione.

Un giusto omaggio deve essere reso, sia alle nostre autorità consolari in Australia che hanno spiegato grande opera di assistenza ai nostri emigranti, sia alle cautele apprestate dal Commissariato Generale nel vaglio prudente della emigrazione diretta in Australia. Si deve a quest'opera se il contingente emigratorio ha risposto sempre in modo soddisfacente alle esigenze australiane adeguandosi al tipo dell'emigrante desiderabile e desiderato nel grande continente dell'altro emisfero.

Il pronto intervento del Commissariato e delle nostre autorità consolari stroncò le torbide manovre di coloro che sono pronti in ogni occasione a tendere truffe agli emigranti, e impedì losche speculazioni che per poco non compromisero lo sviluppo della nostra emigrazione in Australia.

Coll'organizzazione data ai nostri servizi in Australia, anche mediante la costituzione di un apposito Ufficio di collocamento, è

stato possibile consentire, sul finire del 1926, l'imbarco per quella destinazione di un massimo di 125 agricoltori per ogni mese, sprovvisi di atto di chiamata, ma forniti di una congrua scorta di danaro.

Ai vecchi ed incomodi vapori, generalmente destinati per i servizi dell'Australia, le Compagnie di navigazione, mercè l'intervento del Commissariato, si sono indotte a sostituire moderni piroscafi destinati alle linee del Sud e Nord America e quindi perfettamente attrezzati.

In questi ultimi tempi, l'Australia è stata visitata spesso da inviati e da Commissioni di studio sulle possibilità immigratorie offerte dal vastissimo continente.

Colla conoscenza sempre più precisa dei mercati di lavoro australiani e coll'aumento del personale governativo italiano colà inviato è stato possibile provvedere a una razionale distribuzione dei nostri contingenti emigrati.

Il giorno in cui si credesse di poter avviare verso quella destinazione, senza i necessari controlli, un più largo numero di nostri emigranti, si comprometterebbe il movimento ben avviato che non può essere turbato nel suo regolare sviluppo. E con esso tutta una opera, che sempre più si perfeziona a tutela ed assistenza della nostra emigrazione che prende le vie dell'Australia e che ha potuto affermarsi vigorosamente, facendo valere le sue mirabili qualità.

### *La colonizzazione.*

Dei paesi transoceanici, l'Argentina, come s'è detto, costituisce uno sbocco compensatore abbastanza efficiente e di sicuro avvenire.

D'altra parte i servizi statali dedicano tutte le loro cure alla ricerca di ogni sia pur piccola possibilità di collocamento della nostra mano d'opera all'estero.

Anche nell'anno testè chiusosi sono stati esaminati numerosi progetti di colonizzazione che hanno purtroppo presentato i già lamentati caratteri di inorganicità, di improvvisazione, rappresentando qualche volta anche delle condannevoli vendite di fumo.

La colonizzazione, in un paese di immaginazione fervida come il nostro, si presenta quasi sempre sotto la specie del romanzo di avventure ed è peraltro stranissima cosa il dover considerare come la letteratura italiana non abbia quasi mai accolto e placato il fermento di curiosità e di ardimento che si rileva nella prosa delle relazioni di progetti di colonizzazione, anche quando essi vorrebbero presentarsi nella stringata forma di una esposizione tecnicamente studiata e maturamente vagliata.

La sommaria elencazione delle iniziative che sono state più attentamente studiate dà, peraltro, la piena riprova della importanza e della utilità di questa specifica attività. Con essa si è potuto impedire il sorgere di pericolose avventure o sventare macchinazioni

colpevoli o disilludere fantasiose improvvisazioni. Si è invece incoraggiato, consigliato, promosso, tentativi, la cui possibile realizzazione poggia sulla più matura valutazione di tutti gli elementi obbiettivi delle singole iniziative in relazione anche alle particolari condizioni dei luoghi, sia dal punto di vista politico sia da quello economico, sociale e sanitario.

Numerosi progetti, relativi alle più diverse parti del mondo, sono stati esaminati: su alcuni si è fermato più a lungo lo studio dell'Ufficio, ma anche le proposte più vaghe, le notizie e i riferimenti più monchi sono stati oggetto di attenzione e di cure. E ciò, non solo per acquisire il maggior numero di elementi per lo studio complessivo del problema della colonizzazione italiana, ma anche perchè l'azione del Commissariato potesse intervenire colla più pronta sollecitudine a sventare insidie e tranelli, e affinchè il lavoro italiano, che esso difende e tutela nel mondo, possa sempre sfuggire al pericolo egualmente dannoso di speculatori privi di scrupoli e di visionari privi di senno.

Fin dai primi tempi della discesa degli italiani in Libia, si è parlato della possibilità e della convenienza di avviare i nostri coloni. Modestissimi tentativi furono fatti tra il 1913 e il 1914, con l'attribuzione di concessioni sul limitare delle oasi di Tripoli, ma il sopravvenire della gravissima rivolta che risospinse i nostri alla costa travolse quasi tutti quei primi esperimenti. Solo in seguito, dopo che si procedette, governando il conte Volpi, colla riconquista dello interno, all'indemaniaamento dei beni di ribelli e di larghissime zone di steppa, si riprese il lavoro prima appena abbozzato ed al quale il generale De Bono ha dato di poi maggiore sviluppo. Le attuali concessioni - sull'orlo dell'oasi di Tripoli, lungo la strada di El-Azizia e nelle oasi occidentali - superano, a quanto pare, il centinaio. Ora, esaurito il quantitativo terriero disponibile, si provvede con nuovi indemaniaamenti ad est di Tripoli, dove sono buoni territori. In Cirenaica, poco si è fatto, all'infuori del noto esperimento di El-Guericià e di qualche tentativo presso El-Merg.

Possibilità di colonizzazione, la Tripolitania e la Cirenaica certo ne offrono; ma bisogna guardarsi dalle illusioni di chi si immagina facile un'impresa che deve essere, invece, accuratamente preparata, tenacemente proseguita e sorretta con largo finanziamento. La piccola colonizzazione non ha speranze di attecchire se non al seguito della grande, alla quale ovunque toccherà compiere il primo e più importante sforzo, come si è visto in Algeria, in Tunisia ed al Marocco. Nello Mazzocehi Alamanni opinava nel 1921 che la Libia al massimo potrebbe accogliere un centomila coloni; ma le previsioni attuali sono più ottimiste. L'On. Federzoni ha detto alla Camera che si conta di trasferire in Tripolitania - *se tutte le condizioni necessarie saranno osservate* - trecentocinquantamila uomini in venticinque anni.

*L'emigrazione verso la Francia.*

Nel continente europeo lo sbocco più largo alla nostra emigrazione è costituito dalla Francia. Il contingente dei nostri lavoratori che si recano nella vicina Repubblica è sempre assai notevole, malgrado negli ultimi tempi sia venuto diminuendo, per la ridotta e poi quasi cessata attività delle ricostruzioni nelle regioni devastate, per la sospensione di opere pubbliche dello Stato, successivamente pel deprezzamento del franco e il maggior costo della vita, per cui i salari francesi risultarono, per nostri lavoratori, meno attraenti che in passato. Ciò, mentre nel nostro Paese il Governo Nazionale, con opere pubbliche e una politica economica di incoraggiamento alla produzione, accelerava il nostro progresso economico, sicchè più larghe possibilità di impiego si offrivano all'interno del Regno, e lo stimolo ad emigrare risultava sensibilmente ridotto.

La crisi che in queste settimane sembra dia luogo in Francia a vivaci discussioni sulla mano d'opera straniera, non tocca rami di industria ove siano impiegati nostri lavoratori, e d'altra parte questi sono sempre vivamente ricercati dall'agricoltura francese.

L'Italia ha contribuito negli ultimi anni alla soluzione di questo problema della deficienza di braccia nell'agricoltura con numerosi lavoratori dei quali, d'altra parte, mercè accordi fatti col Governo francese, si è migliorato il trattamento mediante nuovi più favorevoli contratti di lavoro.

Nel collocamento della nostra mano d'opera agricola in Francia, ci siamo preoccupati di realizzare il maggiore possibile vantaggio di ogni singolo lavoratore; il quantitativo dei collocamenti è stato perciò accuratamente misurato.

Che poi, malgrado tutto, la nostra emigrazione agricola verso la Francia sia suscettibile di maggiore sviluppo, è provato anche dal fatto che le domande di nostri lavoratori durante il 1926 pervennero da dipartimenti, diversi da quelli del Sud-Ovest, che costituivano finora l'impiego preferito della nostra mano d'opera agricola.

Il movimento emigratorio delle famiglie coloniche dirette verso il Sud-Ovest della Francia offre le seguenti caratteristiche per il 1926 in confronto dell'anno precedente.

Mentre nel 1925 erano transitate per l'ufficio di zona di Ventimiglia, che ha il controllo quasi totale del movimento, poichè è assai limitato il numero dei transitanti per Modane, 1235 famiglie coloniche di cui 626 di mezzadri, 355 di proprietari, 126 di affittuari, 128 di salariati, nel 1926 le cifre danno 1.247 famiglie, di cui 500 di mezzadri, 309 di proprietari, 304 di salariati, 134 di affittuari; complessivamente 7.222 individui, nel 1926, contro 7.940 del 1925.

Il Veneto ha dato il maggior numero di espatri (825), seguito dalla Venezia Giulia e Friuli (201); la regione dove si è diretta di

preferenza l'emigrazione colonica è stata quella del Lot e Garonne (359), seguita dalla Haute Garonne (251) e dal Gers (132).

Il maggior numero di partenze si è avuto nell'ultimo quadrimestre (settembre-dicembre).

Da notarsi il numero quasi costante — rispetto al 1925 — dei compratori di terreni. Non è possibile avere cifre esattissime sui capitali investiti da italiani e sull'estensione dei terreni da essi acquistati, ma assai probabile appare la cifra di 50.000 ettari, per circa 400 milioni di lire, da quando si è iniziato l'esodo, verso la Francia, di capitali e di mano d'opera agricola italiana.

Sull'emigrazione italiana, sui suoi vantaggi, sulle caratteristiche speciali che offre questo esodo di mano d'opera e di capitali, si è specialmente occupata la stampa politica francese in questi ultimi tempi, pubblicando notizie assolutamente poco attendibili per quello che concerne il numero dei nuovi agricoltori, che alcuni fanno salire a 80.000, e poco fondate per ciò che riguarda l'opera di assistenza, che il Governo italiano ha voluto istituire anche in quella regione, e il controllo che esercita sui contratti d'ingaggio con cura assidua e vigile. Ma tutti quelli che hanno scritto, e sono numerosissimi, hanno dovuto convenire che l'assorbimento di produttori italiani è, per l'agricoltura del Sud Ovest della Francia, un beneficio apprezzabilissimo per l'economia agricola francese.

Ad invito del Patronato per gli emigranti in Tolosa, gli esponenti degli agricoltori italiani si sono intesi per costituire in Tolosa una associazione degli agricoltori, che dovrebbe assumere opportuna veste giuridica e legale e procedere d'accordo con « l'Union Centrale Agricole ». L'associazione è un primo passo per la risoluzione del problema del credito agricolo la cui urgenza è particolarmente sentita.

All'assistenza di questi emigranti provvedono, oltre al patronato per gli emigranti di Tolosa, tre agenzie consolari ad Agen, Montauban ed a Auch. L'assistenza morale, religiosa e scolastica è assicurata da quattro missionari a Montauban, Auch, Tolosa ed Agen.

## V. — ACCORDI DI EMIGRAZIONE E DI LAVORO.

Il Governo nazionale prosegue nella sua incessante attività in questo campo di azione, che mira ad estendere la protezione internazionale dei lavoratori emigrati.

Nel mentre si sono perfezionati i provvedimenti di applicazione delle concessioni esistenti, nuovi accordi si sono preparati.

1°) *Svizzera*. — In seguito alla ratifica da parte dell'Italia e della Svizzera della Convenzione internazionale di Washington sulla disoccupazione, si propose al Governo svizzero di addivenire ad una dichiarazione, che, in esecuzione dell'impiego previsto dallo

art. 3 della Convenzione predetta, riconoscesse formalmente la eguaglianza di trattamento coi nazionali a favore dei lavoratori italiani in Svizzera e degli svizzeri in Italia per ciò che concerne i benefici dell'assicurazione contro la disoccupazione. Avendo il Consiglio federale svizzero deliberato di aderire alla proposta italiana, la dichiarazione è stata recentemente firmata a Roma dal ministro degli affari esteri e dal ministro svizzero.

2°) *Germania*. — Fin dal 1922 vennero intraprese col Governo germanico le trattative per la conclusione di un trattato di lavoro, nel quale sarebbero anche regolate, con criteri meglio rispondenti allo stato attuale della legislazione nei due paesi, le questioni relative alle assicurazioni sociali, che nella Convenzione del 1912 furono regolate in maniera che ora appare inadeguata. Saranno riprese le trattative per arrivare ad un accordo di più ampia portata.

3°) *Convenzione internazionale sull'eguaglianza di trattamento dei lavoratori nazionali e stranieri in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro*. — Il 15 dicembre 1926 venne presentato alla Camera un disegno di legge per dare esecuzione alla Convenzione internazionale sull'eguaglianza di trattamento in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella 7ª sessione (1925). Nella relazione che accompagna tale disegno di legge, sono esposte le ragioni che consigliano di ratificare la Convenzione predetta la quale, mentre non importa alcuna modificazione alla legislazione interna italiana già informata al principio dell'assoluta ed incondizionata parificazione degli stranieri nazionali, verrà ad accrescere la protezione internazionale dei lavoratori italiani all'estero.

Un nuovo progetto di Convenzione interessante la protezione del lavoratore che emigra è stato approvato dalla 8ª sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, nel maggio scorso. Esso non risponde pienamente allo scopo che si era proposto il delegato del Governo italiano al Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, nel proporre l'argomento alla Conferenza. Tuttavia, trattandosi di un argomento che tocca da vicino la protezione dell'emigrante — la semplificazione del servizio di assistenza degli emigranti a bordo dei piroscafi — si è riusciti a far riaffermare almeno la necessità che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro si occupi particolarmente della tutela del lavoro che emigra.

In questo campo la spinta dell'Italia — specialmente interessata alla estensione della tutela internazionale del lavoro — è riuscita a realizzare risultati già notevoli.

Tale azione sarà proseguita, perchè di altri problemi maturi per accordi internazionali in materia d'emigrazione si occupi la Organizzazione Internazionale del Lavoro, mentre da parte sua il Comitato Permanente della Conferenza internazionale dell'emi-

grazione, convocata a Roma nel 1924 dal Capo del Governo e brillantemente riuscita, sta spingendo i lavori per la convocazione di una seconda Conferenza che avrà prossimamente luogo a Cuba.

### *Organizzazione internazionale del lavoro.*

Ma non le sole materie di emigrazione richiamano l'attenzione del Governo italiano sull'organizzazione internazionale del lavoro. In seno a questa, per merito delle esperienze sociali attuate allo interno dal Governo nazionale, e di concrete iniziative ad esse ispirate, vengono sempre più agitati problemi vitali per la organizzazione sociale contemporanea: fra questi problemi che si riferiscono all'attività sindacale, alla organizzazione sindacale corporativa dello Stato, alla protezione del lavoro intellettuale, alla risoluzione dei conflitti industriali.

Prova che l'Italia non esporta soltanto delle braccia in cerca di lavoro, ma sa dare all'estero l'esempio di esperienze sociali che saranno fondamentali per la nuova storia del mondo.

All'8ª Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, tenutasi in Ginevra, nel maggio scorso, il capo della delegazione italiana potè esporre i principi della recentissima legislazione fascista sull'organizzazione sindacale e i conflitti collettivi di lavoro, ed indicarli - fra la generale attenzione - come esempio della risoluzione di uno fra gli appassionati problemi della civiltà contemporanea: l'inserzione dei sindacati nello Stato e delle forze di lavoro nella vita della produzione.

All'estero, e nello stesso ambiente dell'organizzazione internazionale del lavoro, è ormai riconosciuta l'arditezza dell'esperienza che va facendosi in Italia. Cosicché la migliore accoglienza ha avuto l'iniziativa del delegato governativo italiano, di portare alle discussioni della Conferenza, e poi dinanzi al Consiglio dell'organizzazione internazionale del lavoro con una formale proposta, il problema della risoluzione dei conflitti collettivi del lavoro. Il problema è ora allo studio dell'organizzazione di Ginevra, e sarà fra non molto sottoposto di nuovo alla Conferenza. In questa sede l'Italia potrà comunicare i felici risultati della sua geniale esperienza, e dire ancora al mondo una sua parola, che sia per gli altri guida nella soluzione di un problema formidabile come questo, da cui dipende la prosperità e fino la vita di grandi popoli industriali.

Di due altre esperienze sociali italiane l'organizzazione internazionale del lavoro è stata investita pure nella 8ª Sessione della Conferenza, su proposte concrete del nostro primo delegato governativo.

Si sa che il fascismo ha voluto elevare il prestigio delle classi intellettuali, ed ha particolarmente curato la organizzazione di lavoratori dell'intelligenza, che non devono essere più considerati dai lavoratori del braccio come estranei alla produzione o come elementi

minori della forza sociale e della civiltà. L'organizzazione internazionale del lavoro sembrò fin'oggi polarizzata verso la difesa esclusiva dei lavoratori manuali. Caddero invariabilmente tutte le proposte di inserire nell'organizzazione la forza degli interessi dei lavoratori intellettuali. Collo spirito dei nuovi orientamenti della vita italiana, la nostra Delegazione ha portato a Ginevra una proposta, che nel seno dell'organizzazione internazionale del lavoro vuol far sentire l'espressione degli interessi e dei bisogni di altri lavoratori, di creatori di energia e di ricchezza, quelli dell'intelligenza, attraverso una apposita Commissione permanente pel lavoro intellettuale.

E pure della Delegazione italiana è la proposta, che la organizzazione permanente del lavoro va attuando, dell'istituzione di una cinemateca sociale internazionale, per lo studio dei problemi sociali, e per l'elevazione intellettuale dei lavoratori. Queste iniziative si collegano a quelle del dopo-lavoro, cioè dell'impiego utile delle ore di riposo degli operai, altro campo in cui l'Italia, con lodevole iniziativa del Governo Nazionale, ha precorso gli altri paesi, a mezzo delle sue istituzioni all'interno e della sua azione, per estendere l'attuazione nel campo internazionale.

L'Italia, che si era fatta ripetitrice o imitatrice delle formule ideologiche e sociali di altri popoli, riprende l'iniziativa, presentata da Mazzini, di una figurazione nuova della società e di nuovi compiti collettivi, che importano una nuova e più alta opera di civilizzazione.

---

## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

*Decreto ministeriale del 29 marzo 1927, V, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1927 reg. IV; F. E. fog. 87.*

È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti al concorso per primo Segretario nella Carriera Amministrativa del Commissariato Generale dell'emigrazione:

- 1) Immirzi Dott. Alfonso;
- 2) Manca Dott. Elio;
- 3) Bevilacqua Dott. Michele;
- 4) Orlandini Dott. Gustavo;
- 5) Ferrini Dott. Guglielmo;
- 6) Caruzzi Dott. Ciro;
- 7) Di Mattei Dott. Alfredo;
- 8) Cannone Dott. Nicolò;
- 9) Corsi Cav. Fernando.

*Decreto ministeriale del 29 marzo 1927, V, registrato alla Corte dei conti addì 4 aprile 1927 reg. IV; F. E. fog. 88.*

È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti al concorso a 1° segretario nella carriera di concetto della Ragioneria Centrale del Commissariato Generale dell'emigrazione:

- 1) Blandi Rag. Silvio;
- 2) Renganeschi Rag. Vittorio;
- 3) Mazza Rag. Ferrante;
- 4) Tedesco Rag. Pietro Paolo;
- 5) Mancino Rag. Luigi.

*Decreto ministeriale del 30 marzo 1927, V, registrato alla Corte dei conti addì 4 aprile 1927 reg. IV; F. E. fog. 90.*

Sono nominati primi segretari, in seguito a concorso per esami, con decorrenza dal 30 marzo 1927:

- 1) Immirzi Dott. Alfonso;
- 2) Manca Dott. Elio;
- 3) Bevilacqua Dott. Michele;
- 4) Orlandini Dott. Gustavo;
- 5) Ferrini Dott. Guglielmo;
- 6) Caruzzi Dott. Ciro;
- 7) Di Mattei Dott. Alfredo.

*Decreto ministeriale del 30 marzo 1927, V, registrato alla Corte dei conti addì 4 aprile 1927 reg. IV; F. E. fog. 89.*

Sono nominati primi segretari di Ragioneria in seguito a concorso per esami, con decorrenza dal 30 marzo 1927:

- 1) Blandi Rag. Silvio;
  - 2) Renganeschi Rag. Vittorio;
  - 3) Mazza Rag. Ferrante.
-

## CIRCOLARI

CIRCOLARE 7 MARZO 1927, V - N. 30.

*Ai Prefetti e Questori nel Regno  
 Agli Ispettorati, Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione nel Regno,  
 e per conoscenza:*

*Alla Direzione Generale della Sanità pubblica, Ministero dell'interno,  
 Roma. All'Ufficio dell'emigrazione presso la Regia Ambasciata  
 d'Italia in Parigi.*

## OGGETTO

Certificato sanitario per l'ammissione in  
 Francia dei lavoratori stranieri.

Il Governo francese, con recente provvedimento, ha stabilito che, d'ora in avanti, ogni operaio straniero che si reca in Francia dovrà essere munito, oltre che del contratto del lavoro, di un *certificato medico attestante che egli è vaccinato, che non è affetto da malattia contagiosa o mentale e che possiede l'attitudine fisica necessaria per il lavoro che gli sarà affidato.*

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal medico del Consolato francese nella cui circoscrizione l'operaio risiede e dovrà essere vistato dal Consolato stesso.

L'onorario del medico per la visita sanitaria è a carico del lavoratore che richiede il certificato; il visto consolare sul documento è invece gratuito.

Prego le SS. LL. di voler disporre perchè la massima diffusione venga data a tale nuova disposizione del Governo francese per evitare che nostri lavoratori, ignari di essa, vengano respinti alla frontiera per mancanza del richiesto certificato sanitario, rilasciato e vistato come più sopra è detto. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 9 MARZO 1927, V - N. 31.

*A tutti gli Uffici di emigrazione nel Regno  
 e per conoscenza:*

*Ai Regi Uffici Diplomatici e Consolari.*

## OGGETTO

Servizio militare dei rimpatriati.

Questo Commissariato Generale, d'accordo coi Ministeri della Guerra e della Marina, dispone quanto segue:

« A tutti i cittadini italiani di età inferiore ai 39 anni che rientrano nel Regno e siano sprovvisti di foglio di congedo illimitato o assoluto ovvero non siano in possesso della dichiarazione di arruolamento con dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace, Mod. N. 10 o di altro documento comprovante di non avere obblighi di servizio militare da compiere, i funzionari della emigrazione dovranno ritirare il passaporto. Il passaporto dovrà essere trattenuto presso gli Uffici dei funzionari anzidetti e di ciò se ne darà comunicazione ai competenti Distretti militari o Capitanerie di porto, assieme con l'indicazione del recapito del titolare, il quale sarà invitato dallo stesso funzionario dell'emigrazione, a recarsi presso il Distretto militare o la Capitaneria di Porto per regolarizzare la propria situazione nei riguardi del servizio militare.

Il passaporto potrà, in seguito, essere riconsegnato al titolare, anche a mezzo dei Podestà del Comune di residenza, purchè sia provata la regolarità della sua posizione militare ».

Invito pertanto tutti i funzionari dipendenti in servizio negli Ispettorati dei Porti o negli Uffici di Confine ad attenersi rigidamente alle disposizioni suddette, comunicandomi gli eventuali inconvenienti che avessero a rilevare nell'applicazione delle disposizioni stesse. Gradirò assicurazione. — DE MICHELIS.

---

CIRCOLARE 12 MARZO 1927, V - N. 32.

*Ai Sigg. Prefetti e Questori del Regno*

e per conoscenza:

*On. Ministero degli Affari Esteri Ufficio passaporti - Roma*

*On. Direzione Generale della Pubblica Sicurezza - Presso Ministero dell'Interno - Roma*

*Ai RR. Ispettorati, Uffici di Zona e di Confine e Delegati Provinciali dell'emigrazione nel Regno*

*R. Ufficio dell'emigrazione presso la R. Ambasciata d'Italia - Parigi.*

OGGETTO

Rilascio di passaporti a persone che si recano in Francia non a scopo di lavoro.

Per facilitare l'ingresso in Francia dei cittadini che devono esser muniti di passaporto da emigrante e che si recano in quello Stato non a scopo di lavoro ma per raggiungere o visitare la famiglia o per ragioni di affari si dispone contemporaneamente che sui passaporti stessi venga, d'ora in avanti, inscritta a cura della competente Autorità Provinciale di P. S. la seguente dichiarazione:

« Il titolare del presente passaporto non intende occupare alcun impiego salariato in Francia ».

Resta inteso che alle persone che si recano in Francia per motivi di famiglia non dovrà però essere rilasciato il passaporto se non dietro esibizione del prescritto atto di richiamo redatto su carta bollata e vistato dal *Maire* o *Commissaire de Police*, dalla Prefettura Francese e dal competente Consolato italiano o dal R. Ufficio dell'emigrazione italiana in Parigi.

Dato quanto precede, si avverte che i membri di famiglia *in età lavorativa*, che si recano in Francia *non a scopo di lavoro*, possono essere ammessi nella vicina Repubblica a condizione *che siano muniti o compresi in un atto di richiamo* come sopra, e che abbiamo il regolare passaporto sul quale sia stata apposta la dichiarazione prescritta colla presente circolare. Pregasi dare assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 15 MARZO 1927, V - N. 33.

*Ai Regi Servizi Regionali e Delegati Provinciali dell'emigrazione nel Regno.*

OGGETTO

**Viaggi in trasbordo a carico del vettore.**

In relazione ad analogo quesito informasi per opportuna conoscenza che se, in linea generale, per il fatto che allorchè gli emigranti viaggino in trasbordo in ferrovia e fino a che questo sistema perduri, il vettore deve provvedere alle spese, compresa quella del trasporto di 100 kg. di bagaglio, non si può chiedere al vettore che paghi anche la multa per le inadempienze volontarie dell'emigrante nei rapporti con le ferrovie dello Stato.

L'emigrante può o spedire il bagaglio come tale, o portarlo con sè nel vagone (bagaglio a mano). Se quest'ultimo eccede i 20 kg. di peso a persona egli deve pagare sul peso eccedente la tassa stabilita (art. 13 condizioni trasporti 1 gennaio 1922) previa la prescritta dichiarazione alla partenza. Se l'emigrante omette la dichiarazione e introduce nel vagone 30 kg. di bagaglio è tenuto a pagare la multa e la tassa per i 10 chili eccedenti.

Non sembra giusto che questa spesa che può essere evitata solo che l'emigrante adempia alla formalità ovvero consegnì allo ufficio spedizione il suo bagaglio o la parte di questo che eccede i 20 kg. perchè sia inoltrato come tale, debba far carico al vettore.

Occorre tuttavia, che di questo stato di cose sia bene edotto l'emigrante: che cioè gli sia fatto comprendere che l'obbligo del vettore di pagare per 100 kg. di bagaglio non lo autorizza a portare senz'altro nel vagone 100 kg. La propaganda di tale avvertimento può essere fatta dai rappresentanti a cura dei vettori e a mezzo dei Delegati provinciali in opportune occasioni.

Si dia assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 15 MARZO 1927, V - N. 35.

*Alle Regie Questure.*

OGGETTO

Tessera di riconoscimento.

Come alle SS. LL. è noto il decreto che istituisce la concessione (X) ferroviaria per gli emigranti stabilisce che il documento giustificativo della riduzione stessa è rappresentato dal passaporto.

Considerato però che gli emigranti diretti in paesi transoceanici che imbarcano in *porti nazionali*, durante il viaggio non si trovano sempre in possesso del predetto documento, poichè questo viene spesso fatto ritirare al luogo di partenza dalle Compagnie di Navigazione allo scopo di ottenere i visti consolari e di espletare altre formalità ed abbreviare così la sosta degli emigranti nel porto, accadrebbe che un numero considerevole di emigranti transoceanici sarebbe escluso dal beneficio della riduzione.

Ad ovviare tale inconveniente questo Commissariato Generale ha deciso di istituire, d'accordo con la Direzione Generale delle FF. SS., una speciale tessera di riconoscimento con fotografia giusta il modello allegato che le SS. LL. si compiaceranno di rilasciare assieme al passaporto agli emigranti, di cui sopra e cioè a coloro che si recano ad imbarcarsi in *porti nazionali* per paesi transoceanici ed hanno fatto richiesta del modulo di riduzione ferroviaria per il viaggio sino al porto.

I necessari moduli su cartoncino non appena stampati saranno trasmessi alle SS. LL. dagli Ispettorati dell'emigrazione competenti. Essi verranno rilasciati gratuitamente e porteranno il numero stesso del passaporto, il bollo e la firma del funzionario che ha emesso il passaporto e la data di questo. La fotografia sarà parimenti firmata o crosegnata dal titolare. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 16 MARZO 1927, V - N. 36.

*Ai Regi Uffici Consolari in Francia*

e per conoscenza:

*Regio Ufficio dell'emigrazione presso la Regia Ambasciata d'Italia Parigi.*

OGGETTO

Avvertenze da farsi agli emigranti che rimpatriano temporaneamente.

Risulta a questo Commissariato Generale che parecchi Consolati tralasciano di fare agli emigranti le importanti raccomandazioni di cui alla Circolare n. 121 del 13 dicembre scorso relativa alle

annotazioni consolari sui passaporti da emigrante e ciò specialmente in occasione dell'emissione del nulla-osta al rilascio del visto di conferma sui passaporti dei rimpatrianti.

Non pochi emigranti infatti ai quali non sono state fatte, così asseriscono gl'interessati, le raccomandazioni in parola s'illudono di poter ottenere il visto di conferma o il nuovo passaporto dietro esibizione del predetto nulla-osta consolare senza aver bisogno di presentare anche i prescritti documenti di lavoro, di richiamo o di residenza giustificanti il motivo del riespatrio.

Si ripete pertanto che gli emigranti rimpatrianti devono essere avvertiti che per ottenere nel Regno il nuovo passaporto, oppure entro il termine di validità del passaporto (un anno) il visto di aggiornamento o quello di conferma, sono tenuti a presentare o un atto di chiamata o di convivenza da parte di stretti congiunti oppure un contratto di lavoro o un permesso temporaneo di non oltre sei settimane o un permesso stagionale accompagnato dalla lettera di convocazione o di richiamo della Ditta (lettere de rappel).

Gli artigiani indipendenti, bottegai, piccoli commercianti e negozianti devono presentare un certificato di residenza coll'indicazione del mestiere o professione indipendente esercitata all'estero.

I predetti documenti dovranno essere vistati dalle Autorità competenti conformemente alle recenti disposizioni francesi già portate a conoscenza delle SS. LL. dal Consigliere di emigrazione presso la Regia Ambasciata d'Italia a Parigi.

In conclusione, gli emigranti devono essere edotti che il passaporto non è più documento valido di per se stesso, tanto per l'espatrio che per il riespatrio *o ritorno in residenza all'estero*, se non è accompagnato da uno dei predetti documenti che deve essere esibito sia alle Autorità italiane che francesi alla frontiera dalla quale sarebbero inesorabilmente respinti al comune di provenienza del Regno se ne fossero sprovvisti.

Sarebbe opportuno che le avvertenze in questione fossero esposte in modo ben visibile al pubblico nelle sale di aspetto dei Regi Uffici e che nei centri ove risiedono importanti nuclei di connazionali ne fosse data la massima pubblicità anche a mezzo di comunicati nei giornali maggiormente diffusi tra i medesimi.

Pregasi dare assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 23 MARZO 1927, V - N. 37.

*Ai Signori Prefetti e Questori del Regno*  
*Ai Regi Ispettori di emigrazione nei porti del Regno*  
 e per conoscenza:

*Onorevole Ministero degli Affari Esteri - Ufficio Passaporti - Roma*  
*Onorevole Ministero dell'interno - Direzione Generale P. S. - Roma*  
*Onorevole Comando Generale dell'arma dei Reali Carabinieri - Roma*  
*Ai Regi Uffici di emigrazione nel Regno.*

OGGETTO

Certificato di identità e controllo passaporti  
 per gli Stati Uniti.

In armonia col principio introdotto dalle recenti leggi di polizia e cioè che tutti i cittadini sono tenuti a fornire la dimostrazione della propria identità mediante il certificato legale di identità previsto dalla nuova legge di Pubblica Sicurezza questo Commissariato Generale dispone che non occorre più richiedere ai cittadini italiani nati in America ed eventualmente agli altri partenti per gli Stati Uniti lo speciale certificato di identità vistato dalle Autorità di Pubblica Sicurezza o dai Comandi dei Reali Carabinieri prescritto colla Circolare n. 72 del 7 novembre 1925, di questo Commissariato Generale.

Conseguentemente le Autorità di Pubblica Sicurezza ed i Comandi dei Reali Carabinieri non sono tenuti a vistare od a rilasciare dietro richiesta degli interessati alcun certificato di identità a scopo di emigrazione sia o no ad essi imposto dalle Autorità straniere dello Stato di destinazione.

Ad impedire però le manovre delittuose per emigrare fraudolentemente per gli Stati Uniti specificate nella citata Circolare del 7 novembre 1925 si rendono sempre necessarie talune precauzioni ed all'uopo questo Commissariato dispone pertanto quanto segue:

I Vettori ed i loro rappresentanti regolari allorchè presentano per la vidimazione all'Ispettore di emigrazione un certificato di assicurato imbarco per gli Stati Uniti per un cittadino italiano nato in uno degli Stati del Nord, Centro e Sud America o per un emigrante rientrante fuori quota dovranno allegare agli altri documenti prescritti anche il certificato d'identità di cui alla nuova legge di Pubblica Sicurezza accompagnato da una fotografia del titolare apposta su apposito modulo che i Regi Ispettorati di emigrazione stabiliranno in base a quanto la pratica loro suggerirà e riportante i dati del predetto certificato d'identità che dovrà essere ritornato al Vettore per la restituzione all'interessato.

In caso di dubbio o sospetti l'Ispettore di emigrazione mediante la predetta fotografia potrà disporre gli opportuni accertamenti per il tramite delle Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Reali Carabinieri.

Il ritorno tempestivo delle informazioni da espletarsi di urgenza permetterà ai Regi Ispettori di emigrazione di stabilire con certezza l'identità dei partenti di cui sopra e di scoprire le eventuali falsificazioni od alterazioni di documenti, nonchè di corrispondere alle eventuali richieste dei Consolati americani.

Il controllo all'atto dell'imbarco sarà fatto mediante confronto tra la fotografia di cui sopra ritirata preventivamente dall'Ispettore di emigrazione ed il certificato d'identità od il passaporto italiano, documenti che per i nati in America dovranno essere ritirati agli interessati alla partenza qualora i medesimi siano stati muniti di passaporto americano dal competente Consolato degli Stati Uniti.

Per gli altri partenti, come è noto, il controllo dei passaporti potrà essere fatto all'atto dell'imbarco mediante confronto colla terza fotografia dei titolari trasmessa ai Regi Ispettori di emigrazione nei porti dalle Autorità che hanno rilasciato i passaporti.

Al riguardo e con riferimento alla circolare n. 28 del 4 marzo corrente è opportuno che l'invio agli Ispettorati predetti od agli Uffici di emigrazione e di Pubblica Sicurezza alla frontiera della terza fotografia di cui sopra sia fatto su apposito modulo conforme a quello di cui si allega copia lodevolmente adottato di sua iniziativa dalla Questura di Udine.

Il modulo di trasmissione in parola dovrà essere firmato dal funzionario che ha firmato il passaporto e dovrà essere munito dello stesso bollo applicato sul passaporto.

Pregasi dare assicurazione. — DE MICHELIS.

REGIA QUESTURA DI .....

Al R. Ispettorato di emigrazione di

*oppure:*

Al R. Ufficio di P. S. di confine di

Nome e Cognome .....

figlio di .....

nato a .....

domiciliato a .....

partirà col piroscafo ..... il giorno .....

per .....


diretto a .....

il suddetto è in possesso di passaporto N. ....

emesso in data .....

dalla R. Questura di .....

....., li ..... 1927

**Fotografia**(con firma o croce  
segno del titolare)**Firma del funzionario  
che ha firmato il passaporto**

(1) Bollo simile a quello applicato sul passaporto.

CIRCOLARE 12 APRILE 1927, V - N. 43.

*Ai Regi Uffici Consolari*

*Ai Regi Uffici di emigrazione nel Regno e all'estero.*

Nell'impartire agli uffici dipendenti le norme per l'applicazione dell'imposta personale progressiva sui celibi dai 25 ai 65 anni (Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2132 e Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 124), il Ministero delle Finanze si è preoccupato di esaminare le diverse condizioni in cui possono trovarsi i cittadini italiani residenti all'estero, con il particolare intento di rendere men grave l'obbligo all'imposta stessa, per coloro la cui residenza all'estero sia determinata da ragioni di lavoro.

In seguito a tale esame il Ministero delle Finanze ha già impartito ai dipendenti uffici le istruzioni che qui di seguito si espongono:

1º) Il cittadino italiano residente all'estero, che possieda beni o redditi in Italia, è obbligato a corrispondere tanto la quota fissa, quanto la quota integrativa sui redditi che in Italia si producono.

2º) Il cittadino che risieda all'estero e non abbia alcun reddito che si produce in Italia, è esente di diritto dalla quota integrativa, così come è esente di diritto dall'imposta complementare; ciò perchè non è soggetto all'imposta stessa il reddito che si produce e si consuma all'estero.

3º) Tale cittadino sarebbe soggetto alla sola quota fissa in ragione dell'età. Ha però riconosciuto il Ministero, dietro suggerimento di questo Commissariato Generale, che la tenuità di tale quota, le difficoltà di accertamento per gli uffici ed il disagio dei contribuenti lontani dalla Patria, per la dichiarazione e il pagamento della imposta, inducono a trascurare anche l'applicazione della quota fissa.

Il cittadino allora pagherà l'imposta sui celibi, quando tornerà in Patria, e con decorrenza dalla data del ritorno, senza essere cioè obbligato alle annualità arretrate.

4º) In conseguenza delle istruzioni sopra riportate il cittadino residente all'estero, che abbia redditi producentesi in Italia, presenterà entro il 31 luglio la sua dichiarazione (età e redditi) alle autorità consolari, e sarà tenuto a corrispondere l'imposta nel Comune di ultima residenza, e in mancanza, in quello del Comune di origine.

Il cittadino residente all'estero che non abbia alcun reddito producentesi in Italia, non è obbligato ad alcuna dichiarazione: tale obbligo sorgerà per lui solo quando ritornerà in Patria.

Prego portare a conoscenza degli interessati le norme e i chiarimenti di cui sopra, nella forma che sarà ritenuta più opportuna. —  
DE MICHELIS.

CIRCOLARE 14 APRILE 1927, V - N 44.

*Agli Ispettorati dei Porti e agli Uffici di confine dipendenti dal Commissariato Generale dell'emigrazione.*

Per opportuna conoscenza di tutti gli uffici dipendenti, comunico che col primo maggio prossimo venturo i servizi d'immigrazione canadesi ed Ellis Island New York cesseranno di funzionare, e le visite alle persone e ai documenti degli stranieri, che dovranno entrare nel Canada, saranno fatte ai posti di frontiera canadesi.

I passeggeri e gli immigranti diretti al Canada, via Stati Uniti, dopo la visita per i passeggeri in transito nella Confederazione Nord Americana, saranno inviati direttamente ai suddetti posti di frontiera. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE del 20 aprile 1927. V - N. 45.

*Ai Prefetti e Questori del Regno;*

*Agli Ispettorati, Uffici e Delegati dell'emigrazione nel Regno;*

e per conoscenza:

*Alla Direzione Generale della Sanità pubblica - Ministero dell'interno  
Roma;*

*Alla Direzione Generale della pubblica sicurezza - Ministero dell'interno - Roma;*

*All'Ufficio dell'emigrazione presso la Regia Ambasciata d'Italia - Parigi.*

OGGETTO

Visita sanitaria alle frontiere di Ventimiglia e di Bardonecchia per i lavoratori italiani che si recano in Francia.

A datare dal 1° maggio p. v., tutti i lavoratori italiani, che si recano in Francia, e i membri delle loro famiglie, che li accompagnano o vanno a raggiungerli, verranno assoggettati ad una visita medica da parte dei sanitari addetti all'Ufficio dell'emigrazione in Ventimiglia o alla Casa degli emigranti in Bardonecchia, a seconda che i lavoratori predetti entrino in Francia per la via di Mentone o per quella di Modane.

Il sanitario, che eseguirà la visita, rilascerà alla persona visitata regolare certificato, che dovrà esser esibito alle Autorità francesi d'immigrazione insieme con gli altri documenti necessari all'ammiss-

sione nel territorio della Repubblica. Perchè il predetto certificato sia valido, agli effetti dell'ingresso in Francia, è necessario che da esso risulti:

1°) che l'emigrante è vaccinato di recente;

2°) che non è affetto da malattia contagiosa o mentale;

3°) che possiede l'attitudine fisica necessaria per il lavoro che gli sarà affidato.

*Tanto la visita che il certificato sono gratuiti.*

In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno che gli emigranti diretti in Francia a scopo di lavoro vengano chiaramente adottati della necessità di non partire dai loro Comuni di residenza nel Regno *senza aver prima raggiunto la certezza* di possedere tutte le attitudini ed i requisiti che dovranno risultare dal predetto certificato e ciò allo scopo di evitare reiezioni alla frontiera e il conseguente danno economico delle spese di viaggio inutilmente sostenute.

È quindi da consigliare a tutti i lavoratori diretti in Francia di farsi preventivamente visitare da un medico o dall'Ufficiale sanitario del comune di residenza, e di farsi rilasciare un certificato della visita subita che, se redatto come sopra indicato, e vidimato dal Podestà, potrà essere completato alla frontiera dal sanitario del Regio Ufficio dell'emigrazione di Ventimiglia o da quello della Casa degli emigranti di Bardonecchia mediante l'apposizione di un visto di conferma dopo che il sanitario predetto avrà eseguita l'obbligatoria visita di controllo.

Si fa presente, infine, che i lavoratori che si recano per la prima volta in Francia, devono dimostrare di essere stati vaccinati di recente, senza di che essi verranno sottoposti a vaccinazione alla frontiera dai medici addetti agli Uffici di emigrazione sopra indicati.

Le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, pur rilasciando il passaporto senza esigere la presentazione del certificato sanitario, avranno cura di avvertire gli interessati di uniformarsi alla raccomandazione dianzi formulata, munendosi cioè del certificato stesso prima di avviarsi alla frontiera.

Le disposizioni comunicate con la Circolare di questo Commissariato Generale n. 30 del 7 marzo u. s. devono intendersi abrogate.

— DE MICHELIS.